



**PROVINCIA DI PARMA**

**OGGETTO:** *Organizzazione del servizio palestre ad uso degli Istituti Scolastici di competenza provinciale, a.s. 2025/2026 – INTESA UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO C/O PARROCCHIA S.M. ASSUNTA DI SALSOMAGGIORE TERME, CONCESSO IN GESTIONE A SO.G.I.S. SRL.*

**COMPENSO:** euro **24.276,00 (ventiquattromiladuecentosettantaseieuro/00)** oltre

**IVA. Controparte: So.Gi.S. s.r.l., sede in Fidenza (PR), Piazza Garibaldi 1, C.F./P.I.**

**02220830349 – CIG B850B579AD**

L'anno duemilaventicinque (2025), in questo giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_ (\_\_\_\_) presso  
la sede legale della Provincia di Parma in Viale M. della Libertà, 15 – Parma,

TRA

la Provincia di Parma, con sede legale in Parma, Piazzale della Pace n. 1, Codice Fiscale 80015230347, rappresentata dal Funzionario PO Responsabile Servizio Programmazione Rete Scolastica,  
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Parma, stradone Martiri  
della Libertà 15, in esecuzione del Decreto del Presidente n. 167/2025, esecutiva ai sensi di legge, e della  
Determinazione n. \_\_\_\_\_, esecutiva dal \_\_\_\_\_;

E

SO.G.I.S. s.r.l., con sede in Fidenza (PR), Piazza Garibaldi 1, C.F./P.I. 02220830349, n

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1** - L'Amministrazione Provinciale di Parma ha deciso di addvenire alla stipula di una convenzione con  
SO.G.I.S. s.r.l. – che gestisce l'impianto sportivo Palestra di Santa Maria Assunta di proprietà della medesima  
Parrocchia. La società SO.G.I.S. s.r.l. cede in uso all'Amministrazione Provinciale di Parma la Palestra  
"Santa Maria Assunta" per lo svolgimento dell'attività motoria dell'Istituto Magnaghi nell'anno scolastico  
2025/2026 per 14 ore settimanali per un numero di 32 settimane. Spazi palestra utilizzati: **Palestra Santa**



**Maria Assunta**, sita in via Montello 1, per 14 ore settimanali per 32 settimane **DI CUI** 9 settimane per la somma di € 47,00/h e 23 settimane per € 57,00/h (tariffa con riscaldamento). La Società SO.G.I.S. s.r.l. non può garantire la disponibilità dell'impianto per la durata dell'intero anno scolastico. Qualora la disponibilità dell'impianto dovesse venire meno nel corso della presente convenzione, SOGIS s.r.l. s'impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia di Parma. Tale comunicazione, legata all'indisponibilità dell'utilizzo della struttura, comporterà la risoluzione della convenzione e la liquidazione del corrispettivo dovuto da parte dell'Amministrazione Provinciale, in relazione ai giorni di effettivo utilizzo dell'impianto. **ART. 2** – Il corrispettivo per l'utilizzo della palestra SANTA MARIA ASSUNTA oggetto della convenzione è di € 24.276,00 oltre ad IVA di € 5.340,72 per complessivi € 29.616,72. I ratei saranno così definiti:

- **Rateo 2025** per € 16.569,00 IVA inclusa (€ 13.581,15+IVA di € 2.987,85), con esigibilità 31.12.2025 e
- **Rateo 2026** per € 13.047,72 IVA inclusa (€ 10.694,85+IVA € 2.352,87), con esigibilità entro il 30.06.2026.

Le parti concordano che: in caso di **mancato utilizzo totale** di uno o più impianti sportivi, nei periodi indicati all'art.1), causato dalla sospensione delle attività scolastiche e/o sportive imposta dall'autorità per il contenimento di emergenze sanitarie, sarà dovuto a SO.G.I.S. s.r.l. un corrispettivo ridotto, nella misura del 40% della tariffa oraria di cui all'art.2), per le ore di mancato utilizzo totale dell'impianto sportivo singolarmente considerato. Le parti definiscono l'ora di mancato utilizzo totale nel caso in cui l'Istituto Scolastico non utilizzi un impianto sportivo per nessuna attività e senza la presenza di alcuno studente e/o docente; - in caso, invece, di **utilizzo solo parziale** di uno o più impianti sportivi, nei periodi indicati all'art.1) che precede, causato dalla sospensione delle attività scolastiche e/o sportive imposta dall'autorità per il contenimento di emergenze sanitarie, sarà dovuta a SO.G.I.S. s.r.l. la tariffa oraria integrale prevista all'art.2). Le parti definiscono l'ora di utilizzo solo parziale nel caso in cui l'Istituto Scolastico utilizzi un impianto sportivo, anche se con presenza ridotta di studenti e/o docenti o con utilizzo di una parte soltanto degli spazi; - da ultimo, laddove il mancato utilizzo totale o l'utilizzo solo parziale di uno o più impianti sportivi, nei periodi indicati all'art.1), fosse dovuto a ragioni e cause diverse dalla sospensione e/o dalla limitazione delle attività



scolastiche e/o sportive imposte dall'autorità per il contenimento di emergenze sanitarie, sarà dovuta a SO.G.I.S. s.r.l. la tariffa oraria integrale prevista all'art.2). Si provvederà al recepimento automatico di eventuali variazioni delle tariffe da parte del Comune di Salsomaggiore Terme, dal 01 gennaio 2026, previa specifica comunicazione e verifica della disponibilità finanziaria atta a garantire la copertura del contratto. L'Ente si riserva di rescindere il contratto verificata la mancata copertura finanziaria. Il corrispettivo si intende comprensivo di acqua, luce, riscaldamento, utilizzo spogliatoio ed attrezzature sportive disponibili, pulizia locali nel rispetto della normativa e delle linee guida per la gestione del rischio per emergenze sanitarie.

**ART. 3** - Tale convenzione avrà durata per l'intero anno scolastico 2025/2026, dal 29 settembre 2025 al 29 maggio 2026, salvo il venir meno della disponibilità dell'impianto come indicato all'art.1. **ART. 4** - Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (mantenimento e conservazione dell'impianto sportivo) sono a completo carico della proprietà. **ART. 5** - Gli atleti potranno svolgere le attività sportive solo con scarpe idonee a suola chiara e l'utilizzo dell'impianto potrà avvenire solo alla presenza dei responsabili designati dall'istituto scolastico. Tutti i danni causati all'impianto e ai suoi accessori sportivi da incuria, sbradattaggine e da cattivo utilizzo, dovranno essere rimborsati al gestore dell'impianto dall'istituto scolastico a cui è stato assegnato l'utilizzo. **ART. 6** - L'Amministrazione si intende sollevata da ogni onere sociale e/o previdenziale; l'Amministrazione e la società di gestione dell'impianto sono sollevate da ogni responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati a terzi nel corso e durante l'espletamento dell'attività concessa. In caso di infortuni nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche, presso l'impianto sportivo, il primo soccorso è da intendersi in capo all'accompagnatore/insegnante del gruppo utilizzatore al momento, che è responsabile del primo soccorso, pronto soccorso compreso e dell'uso del defibrillatore semiautomatico, in possesso di adeguata qualifica, e che è tenuto a dotarsi ed a porre in posizione visibile apposita valigetta di pronto soccorso, contenente quanto previsto dal DM 388/03, oltre che il defibrillatore semiautomatico in stato di perfetta efficienza. L'Istituto scolastico utilizzatore dell'impianto risponderà direttamente dei danni a persone, cose o attrezzature, comunque provocati nell'esecuzione delle attività, assumendo a proprio carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia, esonerando l'Ente ed il gestore



dell'impianto da qualsiasi responsabilità. La predisposizione e il ricovero delle attrezzature funzionali alle attività sono a carico dell'utilizzatore. **ART. 7** – Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate, in materia di contratti di diritto privato. **ART. 8** - La presente Convenzione, è soggetta a bollo fin dall'origine, viene redatta in due esemplari e sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico della Parte richiedente la registrazione. **ART. 9** – In caso di controversie relative alla interpretazione o applicazione della convenzione, le parti ne rimettono la definizione ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato da ognuna delle parti ed il terzo, se non nominato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma. **ART. 10** - Il presente contratto è assimilabile alla fattispecie dei contratti di locazione di beni immobili e pertanto rientra tra i contratti esclusi ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett e) del D.Lgs. 36/2023 del codice dei contratti pubblici. **ART. 11** - La Provincia di Parma ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di rete e/o elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività. La Provincia di Parma è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. La Società SO.G.I.S. s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui la Provincia di Parma è titolare, relativi a tutto quanto oggetto del presente contratto. **ART. 12** - Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale; è registrabile in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente ed è inoltre regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo, attraverso l'apposizione di n. 1 contrassegno telematico su ciascuna delle due copie del valore di euro 16,00 identificativi n. \_\_\_\_\_



e n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che vengono apposti sulle 2 copie analogiche, conservate agli atti  
dell'Ente.

p. la Provincia di Parma

p. SO.G.I.S. SRL

Il Funzionario Responsabile

Il Procuratore

Simona Sabbadini

Lorenzo Dodi

*Firmato digitalmente*

*Firmato digitalmente*